



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA
NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN**

Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV– VIII per l’anno 2020 – Relazione illustrativa

La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2020 per il personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli IV – VIII del comparto Istruzione e Ricerca.

Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell’Ispettorato, e l’art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “*L’ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell’Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all’ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l’amministrazione o l’ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell’istruzione e della ricerca, di cui all’articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016”.*

Ai sensi di tale disposizione, il nucleo di personale dell’ISIN proveniente dall’ISPRA individuato dagli atti amministrativi congiunti che ne hanno regolato il passaggio definitivo con decorrenza 1° gennaio 2019 (vedasi convenzione del 3 aprile 2019) ha riguardato n. 40 unità di personale dei livelli I – III e n. **28 unità dei livelli IV-VIII.**

Al fine della costituzione del fondo in oggetto, si deve fare riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in ottemperanza del quale per ciascun anno, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico non può superare l'importo determinato per l'anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative; limite che, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12 non opera:

- a) agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

Nell'ambito della costituzione del fondo occorre altresì garantire l'erogazione dell'incremento dell'indennità di Ente annuale nelle misure previste dalla tabella E2.1 di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del CCNL ricerca 2016-2018 avente decorrenza 1 marzo 2018.

Per la costituzione del fondo integrativo 2020 dell'Ispettorato si è fatto riferimento al **fondo delle Risorse del Trattamento accessorio per il 2019** determinato in € **359.993,13**

A tale importo possono essere aggiunti tra **le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

- a) l'importo delle RIA per il personale cessato nell'anno 2019 e accantonato in misura intera;
- b) il risparmio degli incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del CCNL 21/02/2002 (gradoni) in godimento da parte del personale cessato nel 2019;

mentre tra **le risorse variabili** possono essere allocate:

- c) le quote "una tantum" delle RIA riferite al personale cessato nell'anno 2020 per un importo pari alle mensilità residue in godimento (*risorse variabili non soggette al limite di spesa* di cui al decreto legislativo n.75/2017);

- d) le risorse non utilizzate del fondo anno 2019;
- e) le risorse relative ai gradoni ed ai differenziali dei livelli (tra quello posseduto e quello di ingresso) calcolati sul personale cessato nel 2020 per un importo pari alle mensilità residue in godimento (*risorse variabili soggette al limite di spesa* di cui al decreto legislativo n.75/2017);

A tale importo sono state aggiunte **le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità** così determinate:

- € **13.058,89** quale importo delle RIA per il personale cessato (**n.4 unità**) nell'anno 2019 e accantonato in misura intera;
- € **9.585,68** quale risparmio degli incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del CCNL 21/02/2002 (gradoni) in godimento da parte del personale cessato (n. 4 unità) nel 2019

Non sono state invece quantificate variazioni di risorse incrementative variabili legate al personale (quota *una tantum* di RIA del rateo di mensilità residue e quota *una tantum* articolo 53 CCNL 21/02/2002 relativo alle mensilità residue) in quanto non vi sono state cessazioni di personale ISIN nei livelli IV-VIII nel 2020.

L'importo complessivo di € **22.644,57** sopra richiamato è comunque soggetto al limite di all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, il fondo, per effetto di tali movimentazioni, presenta, pertanto, una disponibilità complessiva pari ad € **359.993,13**, come certificato dal Collegio dei revisori dei conti con il verbale n.2/2021.

Con la delibera n.22 del 12 dicembre 2019 è stato approvato il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance in ISIN” che prevede la valutazione del dipendente in relazione al contributo dato al conseguimento della missione istituzionale dell'ente.

La valutazione della performance individuale richiede comunque una fase di predeterminazione degli obiettivi di risultato e di comportamenti attesi; fase che nel corso del 2020 non è stato possibile attivare per effetto dell'interruzione, causa pandemia, delle attività prodromiche alla valutazione dei risultati (colloqui con i responsabili, compilazione e condivisione schede descrittive obiettivi).

Va, peraltro, evidenziato come nonostante le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività, il personale dell'Ispettorato ha garantito nel 2020 il corretto e tempestivo adempimento di tutti gli

obblighi di legge previsti (predisposizione del bilancio preventivo 2021 e conto consuntivo 2019 redazione della relazione al Parlamento anno 2020, trasmissione del conto annuale anno 2019 ecc).

Per tali motivazioni, nelle more dell'avvio, nel 2021 del sistema di valutazione della performance individuale, la proposta è quella di distribuire la produttività del 2020 con le stesse modalità previste per il 2019 e nel rispetto, quindi, delle misure previste per la determinazione dell'indennità annuale di cui all'articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996.

Con riferimento ai singoli articoli dell'accordo si rappresenta quanto di seguito riportato.

L'articolo 1 individua i destinatari dell'accordo nei dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV–VIII del CCNL Comparto istruzione e ricerca e specifica che al personale a tempo determinato in servizio presso ISIN verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.

L'articolo 2 individua gli istituti attraverso i quali vengono distribuite le risorse del fondo e in particolare (Allegato 1)

a) ***Fondo per il compenso del lavoro straordinario***

Importo determinato per le prestazioni effettivamente erogate e risultante dalla contabilità dell'Ispettorato (importi comprensivi delle deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue).

b) ***Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità***

Somma destinata a remunerare:

- *l'indennità per il cassiere e per il consegnatario dei beni inventariabili e di magazzino*

Viene proposta l'indennità di cassiere e di consegnatario beni inventariabili e di magazzino su base mensile e nella misura di **100** euro per n.2 dipendenti.

- *l'indennità di coordinamento strutture*

L'importo iscritto, a tale titolo, nell'accordo corrisponde a n.4 posizioni di responsabilità di Sezione previste nell'ambito della nuova struttura organizzativa approvata con delibera n. 5 del 22

febbraio 2021 (di cui una già presente nell'anno 2018); la quantificazione è pari ad un importo mensile di **170 €** per 12 mensilità. L'indennità viene prevista per tutta la durata dell'incarico e cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico che ne ha motivato l'attribuzione.

- *l'indennità di reperibilità*

Viene attribuita a n.2 dipendenti che prestano il servizio di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze, considerando in tale ambito anche l'indennità di reperibilità nucleare prevista dal Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i..

c) *Fondo per l'indennità di Ente*

Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento delle **indennità di ente annuale e di ente mensile** secondo gli importi riportati nella tabella allegata all'accordo. All'indennità di cui all'articolo 44, comma 4, del CCNL del 7/10/1996 in godimento al personale ISIN alla data del 31 dicembre 2018 e tiene conto dell'aumento di **40** euro mensili riconosciuto, a partire dall'1 gennaio 2019, con l'accordo sottoscritto per il fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2019.

d) *Fondo per la produttività collettiva e individuale*

Per l'anno 2020, in assenza in ISIN di un sistema di misurazione e valutazione delle performance, l'importo di € **25.997,85** viene distribuito in proporzione alla determinazione dell'indennità annuale di cui all'articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996.

L'attribuzione della produttività collettiva e individuale prevede un numero minimo di giornate di partecipazione effettiva all'attività, pari ad almeno 40 giorni nell'anno di riferimento, al di sotto dei quali non viene corrisposta alcuna incentivazione.

e) *Fondo progressioni economiche articolo 53 CCNL 2001-2002*

Il fondo è finalizzato a remunerare le progressioni economiche (gradoni) di cui all'articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 con riferimento alle posizioni consolidate alla data del 31 dicembre 2018 e riferite al personale dei livelli IV-VIII di Ispra transitato in Isin e tenendo conto dell'attribuzione di ulteriori fasce economiche maturate nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020

L'articolo 3 dell'accordo dispone che le risorse del fondo 2020 eventualmente non utilizzate confluiscono nel fondo trattamento accessorio dell'anno 2021 con vincolo di destinazione alla produttività collettiva e individuale.

L'articolo 4 impegna l'Amministrazione a corrispondere gli importi delle indennità dell'accordo non ancora corrisposte entro il **31 luglio 2021** oltre a stabilire che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

Allegato 1

DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2020 - Livelli IV-VIII						
					im porto	
	Fondo accessorio 2020					359.993,13
A	<i>Straordinario erogato anno 2020</i>					18.418,01
B	<i>Indennità varie</i>			importomensii e previsto		
B1	indennità di maneggio valori e consegnatari		2,00	100,00		2.400,00
B2	indennità di coordinamento strutture		4,00	170,00		8.160,00
B3	indennità di reperibilità					3.643,12
B	Totale indennità varie					14.203,12
C	<i>Indennità di Ente</i>					
C1	indennità di Ente annuale		numero	importo annuo		
		liv.VII	4,00	2.615,15		10.460,60
		liv.VI	7,00	3.140,32		21.982,24
		liv.V	6,00	3.636,61		21.819,66
		liv.IV	8,00	3.918,78		31.350,24
	<i>Totale</i>		336			85.612,74
C2	indennità di Ente mensile		mensilità	importo mensile		
		liv.VII	48	514,06		24.674,88
		liv.VI	84	568,83		47.781,72
		liv.V	72	659,84		47.508,48
		liv.IV	96	735,77		70.633,92
	<i>Totale</i>		312			190.599,00
C	Totale					276.211,74
D	<i>Produttività collettiva e individuale</i>					25.997,85
E	<i>Finanziamento art.53 CCNL 21/02/2002</i>					
E1	anno 2019					2.396,42
E2	anni pregressi					21.567,78
E3	anno 2020					1.198,21
Totale fondo						359.993,13